

## CDC POINT SPA

### Art. 1) – Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "CDC POINT S.p.A." anche in forma abbreviata "CDC S.p.A."

### Art. 2) – Sede

La società ha sede in Pontedera (Pisa).

E' attribuita alla competenza del consiglio di amministrazione la facoltà di istituire e/o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali ed ogni tipo di unità locale fissandone le attribuzioni e le competenze e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano.

Il domicilio di ogni azionista si intende eletto all'indirizzo risultante dal libro soci.

### Art. 3) – Oggetto

La società ha per oggetto:

A) il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza e il commercio elettronico di elaboratori elettronici e loro componenti, software, prodotti e materiali elettronici in genere, prodotti per telefonia e telematica, di apparecchi fotografici, cinematografici e ottici ed apparecchi per la riproduzione del suono e dell'immagine, nonché attività accessorie e/o strumentali alle attività svolte quali il noleggio e l'assistenza tecnica relativa a tali prodotti;

B) la ricerca, progettazione, implementazione, sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti e servizi di telecomunicazioni in ambito fisso e/o mobile, anche mediante l'utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'installazione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni, servizi di telefonia vocale, servizi di comunicazioni mobili e personali, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi voce nazionali e internazionali diversi dalla telefonia vocale, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di accesso, servizi Internet, servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pacchetto e/o di circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità, servizi satellitari, nonché ogni altro servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile; la progettazione, sviluppo e manutenzione del software nonché la predisposizione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza, finalizzati a quanto precede;

C) lo svolgimento di attività di consulenza informatica e telematica per aziende, società, enti pubblici, studi professionali, ivi inclusi, in particolare:

l'analisi di prodotti informatici esistenti sul mercato nazionale ed estero;

il controllo della correttezza di tali prodotti mediante utilizzo di programmi di certificazione, atti a verificarne la criticità sia per quanto riguarda l'hardware (elaboratore, periferiche, memorie) che il software (sistemi operativi, linguaggi, programmi di utilità, pacchetti applicativi, ecc.); eventuali integrazioni con nuove funzionalità;

D) la commercializzazione, assistenza e manutenzione di prodotti informativi nonché la fornitura di servizi di grafica computerizzata;

E) la società può inoltre svolgere attività di ricerca di mercato, marketing e attività di concessionaria di pubblicità e può assumere per tutto quanto contemplato, rappresentanze, concessioni, rapporti di agenzia con o senza deposito sia in Italia che all'estero;

F) la produzione e l'assemblaggio di tutti i prodotti oggetto di commercio e progettazione.

La società potrà svolgere l'attività di cui sopra anche attraverso società controllate.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, ipotecarie, di mutuo ordinario, agevolato, fondiario con banche e tutte le altre che saranno ritenute direttamente o

indirettamente necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società, imprese e consorzi, associazioni di imprenditori e simili aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente.

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione:

- le attività di servizi di investimento nei confronti del pubblico riservate alle società di intermediazione mobiliare ed alle società di gestione del risparmio ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari;
- l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria.

La società può prestare fidejussioni e garanzie anche reali, anche a favore di terzi, su beni sociali senza limitazioni di importo. La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda o di rami di essa sotto l'osservanza del disposto del codice civile in materia.

La società ha facoltà di raccogliere, anche in via temporanea, presso i propri soci e dipendenti i fondi necessari anche infruttiferi di interessi, per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

#### **Art. 4) - Durata**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

#### **Art. 5) – Capitale Sociale**

5.1 Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 6.131.996 (seimilionicentotrentunomilanovecentonovantasei).

Esso è suddiviso in numero dodicimilioniduecentosessantatremilanovecentonovantadue (12.263.992) azioni da Euro 0.5 (zerovirgolacinque) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura, ai sensi dell'art. 2342 del codice civile.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile

5.2 Il Consiglio di Amministrazione del 28 Febbraio 2002, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 26 Aprile 2001 ha deliberato di procedere ad un aumento di capitale a servizio del piano di "stock option" prevedendo l'emissione di massime n. 90.748 nuove azioni ordinarie per un valore nominale di euro 45.374 riservato in sottoscrizione agli amministratori dipendenti, ai dirigenti ed ai quadri della CDC POINT SpA e delle sue controllate.

Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà il 31 Dicembre 2008, decorso il quale il Capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Il Consiglio di Amministrazione del 25 Luglio 2003, parzialmente esercitando la delega conferitagli dall'assemblea del 26 Aprile 2001 ha deliberato di procedere ad un aumento di capitale a servizio del piano di "stock option" prevedendo l'emissione di massime n. 24.708 azioni per un valore nominale di euro 12.354 riservato in sottoscrizione agli amministratori dipendenti, ai dirigenti ed ai quadri della CDC POINT SpA e delle sue controllate.

Il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà il 31 Dicembre 2008, decorso il quale il Capitale resterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

5.3 Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile il consiglio di amministrazione ha facoltà, per il periodo di cinque anni decorrente dalla deliberazione assembleare del 28 Aprile 2005, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per massimi euro 90.000 mediante emissione di un massimo di 180.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,50 euro ciascuna, godimento regolare.

Tali azioni saranno offerte in sottoscrizione a pagamento ad amministratori in quanto dipendenti ed a dirigenti – individuabili da parte del consiglio di amministrazione – di CDC Point S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile.

Il diritto di sottoscrivere tali azioni sarà personale ed intrasferibile "inter vivos" e le deliberazioni del consiglio di amministrazione provvederanno a fissare un termine per la sottoscrizione delle azioni stesse, prevedendo che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

## **Art. 6) - Azioni e Obbligazioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Esse sono liberamente trasferibili ai termini di legge.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non compete il diritto di recesso.

Possono essere emesse azioni a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della società, nonché altre categorie di azioni e strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti di legge.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

## **Art. 7) – Assemblee**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è di norma convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dagli altri aventi diritto ai sensi di legge presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e nei termini di legge e di statuto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione.

L'avviso è pubblicato nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in caso di cessazione della pubblicazione o impedimento oggettivo del quotidiano "Il Sole 24 Ore", nel quotidiano "La Repubblica" o, infine, in caso di cessazione della pubblicazione o impedimento oggettivo del quotidiano "La Repubblica", nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, in caso di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi previsti dalla legge, per ciascuna delle precedenti adunanze.

## **Art. 8) – Presidenza**

L'assemblea sarà presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza, il presidente sarà nominato dall'assemblea. Il Presidente, anche avvalendosi di incaricati di sua fiducia sotto la sua responsabilità, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il presidente sarà assistito da un segretario designato dall'assemblea anche fra i non soci.

Nelle assemblee straordinarie il verbale sarà redatto da un notaio che fungerà anche da segretario.

## **Art. 9) - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 del codice civile.

## **Art. 10) - Diritto di voto**

Hanno diritto di partecipare in assemblea gli azionisti che risultino legittimati all'esercizio del diritto di voto e, per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi precedenti la data dell'assemblea, la comunicazione rilasciata da intermediario finanziario abilitato di cui all'art. 2370 del codice civile. La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda convocazione e, ove applicabile, per la terza convocazione. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società. Per quanto non disciplinato nel presente statuto e nel regolamento assembleare, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle norme di legge applicabili. Ogni azionista può farsi rappresentare mediante delega in base alle applicabili norme di legge. Ogni azione ha diritto a un voto.

## **Art. 11) - Validità di costituzione e delibera delle assemblee**

Per la validità della costituzione dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

## **Art. 12) Amministrazione**

12.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre fino a undici membri secondo la volontà degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente un vice presidente.

12.2 L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti (la "Lista di maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, i nove decimi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; in caso di parità di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di maggioranza quella che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste (la/e "Lista/e di minoranza").

A tale fine i voti ottenuti da tali Liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste di minoranza saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della Lista di minoranza

che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12.3 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, nonché nel caso di nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

12.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

- a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista;
- b) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto a).

12.5 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto sopra previsto.

### **Art. 13) - Validità di costituzione e delibera del consiglio**

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli Amministratori presenti che non partecipano alla votazione sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo e non ai fini del quorum deliberativo. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

### **Art. 14) - Modalità di riunione**

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea ogni qualvolta il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Il consiglio di amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, anche per informare ai sensi di legge il collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il consigliere più anziano di età deve convocare il consiglio ogni qualvolta sia richiesto da un amministratore o da almeno uno dei membri del collegio sindacale, fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al collegio sindacale.

Le convocazioni possono essere fatte tramite lettera raccomandata, telefax, telex, telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, con gli stessi mezzi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Sono comunque valide le deliberazioni del consiglio anche se riunitosi senza alcuna formalità ma al completo e con l'intero collegio sindacale presente.

I verbali delle sedute consiliari risulteranno da apposito libro e sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età e dal segretario designato volta per volta dal consiglio stesso anche al di fuori dei propri membri.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi le suddette condizioni, il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione in un unico luogo del relativo verbale.

I membri del collegio sindacale assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla società, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società stessa e dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali i consiglieri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle adunanze del consiglio di amministrazione o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il presidente e/o gli organi delegati provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale.

### **Art. 15) – Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'assemblea.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

- l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano;
- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione in ogni caso potrà rimettere all'assemblea straordinaria dei soci le deliberazioni circa le materie indicate nel precedente paragrafo del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo saranno stabilite dal consiglio di amministrazione all'atto della relativa istituzione. Gli organi delegati sono tenuti al rispetto degli obblighi di informativa di cui all'art. 2381 cod. civ. ed al precedente articolo 14.

Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri membri ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2384 codice civile.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare procuratori e direttori generali, fissandone le facoltà, i compiti, le attribuzioni e i compensi.

Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di a) attività di amministrazione, di finanza o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società.

### **Art. 16) - Firma e rappresentanza**

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio sono devolute al presidente del consiglio di amministrazione e/o agli eventuali amministratori delegati, nei limiti delle deleghe loro attribuite.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente comma, a dipendenti della società ed anche a terzi.

#### **Art. 17) – Compensi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni e l'assemblea potrà attribuire agli stessi compensi, partecipazioni agli utili e stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata in carica.

#### **Art. 18) - Collegio sindacale**

Il controllo della società è affidato a un collegio sindacale composto di tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dalla normativa regolamentare in materia.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, tra l'altro, i settori della produzione, distribuzione, del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti software ed hardware, nonché i settori di Internet e delle telecomunicazioni.

I sindaci vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto al registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione.

I soci che intendano porre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare, unitamente a ciascuna lista: (i) un'informativa relativa alla propria identità, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con questi ultimi, (iii) un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Sindaco, in cui sia contenuta un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali delle stesse.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, anche regolamentare, e dallo Statuto per le rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino complessivamente al momento di presentazione della lista una quota di partecipazione nel capitale sociale

costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare e/o recapitare presso la sede sociale unitamente a ciascuna lista, copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, relativamente a ciascuna sezione, come segue: a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere; b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente; c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente dovranno sempre essere tratti dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di minoranza"). Pertanto, nel caso in cui i quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco effettivo e l'ultimo Sindaco Supplente da eleggere saranno comunque tratti dalla Lista di minoranza, pur avendo essi ottenuto un quoziente inferiore a quello ottenuto, nelle rispettive sezioni, dagli ultimi candidati della lista di maggioranza.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nell'ipotesi in cui sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti sindaci effettivi, ove ottengano la maggioranza di legge, i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto.

Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna lista nei prescritti termini e con le modalità sopraindicate, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci ai sensi delle disposizioni di legge.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo per primo eletto nella Lista di minoranza. Il sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista sopra previsto e comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

#### **Art. 19) - Controllo contabile**

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

#### **Art. 20) - Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione procederà alla formazione e deposito del bilancio e della relazione sulla gestione osservando le disposizioni di legge al riguardo.

Il Consiglio d'amministrazione potrà, nel corso dell'esercizio e nel rispetto delle previsioni di legge di volta in volta vigenti, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi.

#### **Art. 21) – Utili**

Gli utili netti di bilancio, salvo la Riserva Legale del 5% (cinque per cento) fino al limite di legge, saranno attribuiti agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo il caso in cui l'assemblea ordinaria non

abbia provveduto a deliberare degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione o non abbia disposto il rinvio degli stessi in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### **Art. 22) – Scioglimento**

Nel caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa l'assemblea, convocata ai sensi dell'art. 2487 codice civile provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall'assemblea anche in fase di liquidazione.

#### **Art. 23) - Foro competente**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali anche in relazione al presente statuto, che non sia per norma imperativa deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.

#### **Art. 24) - Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente convenuto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi che regolano la materia.